

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento 13/2023**  
promosso contro

- **MINOLETTI Aldo**, tessera n. 724323 presso la soc. Valle Vigezzo del Comitato Regionale Piemonte;
- e contro*
- la soc. **S.B. VALLE VIGEZZO**, Codice VVB020001, del Comitato Regionale Piemonte;

**PREMESSO CHE**

- in data 18.07.2023 è pervenuta allo scrivente la denuncia del sig. Elio Carlo Tori, Delegato FIB Domodossola, in relazione ad un fatto occorso nell'ambito della gara provinciale a coppie, settore volo, svoltasi a Malesco (Vb) il 16.07.2023 presso l'impianto della soc. organizzatrice S.B. Valle Vigezzo;
- la denuncia è tempestiva perché pervenuta entro tre giorni dal fatto;
- nel documento è stato segnalato che la formazione composta dai giocatori Andenna-Toietti riferiva al denunciante, nella sua qualità di Delegato, che dalla busta contenente i loro contributi di partecipazione al torneo era stata decurtata una somma da imputare al monte premi della manifestazione e che tale importo era superiore rispetto a quanto prefissato dalle tabelle premi di cui al Regolamento FIB "Disposizioni Tecniche Volo 2023";
- il denunciante, una volta accertata la veridicità di quanto segnalato, si recava dal sig. MINOLETTI Aldo, Dirigente della Società organizzatrice, S.B. Valle Vigezzo, per chiedere spiegazioni in ordine alla suindicata violazione regolamentare;
- per tutta risposta, il sig. MINOLETTI, alla presenza dell'arbitro federale, sig. Condemi, insultava reiteratamente il Delegato, rappresentandogli contestualmente di non volersi conformare alle dette tabelle premi FIB, proferendo epiteti spregiativi anche nei confronti della Federazione;

**RITENUTO**

- che la fattispecie in esame sia sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 59 co. 3 lett. e) e art. 60 co. 3 lett. n) del Regolamento di Giustizia Sportiva che sanzionano rispettivamente la "*irregolare applicazione delle norme relative all'organizzazione delle gare previste dai regolamenti federali*" (i.e. l'inosservanza delle tabelle premi) e le "*dichiarazioni lesive espresse in qualsiasi modo e forma nei confronti di tesserati, dirigenti (...)*" (i.e. gli insulti al sig. Tori);



- che l'incolpato, MINOLETTI Aldo, assume una carica dirigenziale in seno alla società di appartenenza, così integrando l'ipotesi aggravata di cui all'art. 59 co. 5 lett. c) e quella di cui all'art. 60 co. 6 lett. b) in combinato con il seguente comma 7 del Regolamento di Giustizia Disciplina FIB;
- che la carica dirigenziale dell'incolpato non può non avere riflessi sulla colpevolezza della società affiliata di appartenenza, vieppiù quale organizzatrice dell'evento.
- che la società di appartenenza dell'incolpato è perseguibile anche a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 59 co. 1 lett. d), co. 6 lett. e) ed art. 60 commi 2 e 8 del Regolamento;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Giudice Sportivo

**P.Q.M.**

- applica al sig. **MINOLETTI Aldo**, tessera n. **724323** la sanzione della **squalifica di cinque mesi** (così calcolata: mesi due per l'irregolare applicazione delle norme regolamentari e mesi tre per le ingiurie);
- applica alla soc. **S.B. VALLE VIGEZZO**, Codice VVB020001, del Comitato Regionale Piemonte **la multa di €. 200,00** (così calcolata: 100,00 per l'irregolare applicazione delle norme regolamentari in tema di organizzazione delle gare ed €. 100,00 per le ingiurie del suo dirigente);

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 27.07.2023

Il Giudice Sportivo  
Avv. Federico Freni

